



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



ROMA
TRE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

GIURISPRUDENZA
DIPARTIMENTO
DI ECCELLENZA
2018-2022

**Training Of
Trainers**

LE FATTISPECIE SANZIONATORIE

Luciano Versace

Garante per la protezione dei dati personali

Considerando 10 GDPR

«Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. È opportuno assicurare un'applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione.»

Considerando 11 GDPR

«Un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione presuppone il rafforzamento e la disciplina dettagliata dei diritti degli interessati e degli obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati personali, nonché poteri equivalenti per controllare e assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati personali e sanzioni equivalenti per le violazioni negli Stati membri»

Considerando 150 GDPR

“Al fine di rafforzare e armonizzare le sanzioni amministrative applicabili per violazione del presente regolamento, ogni autorità di controllo dovrebbe poter imporre sanzioni amministrative pecuniarie. Il presente regolamento dovrebbe specificare le violazioni, indicare il limite massimo e i criteri per prevedere la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, che dovrebbe essere stabilita dall'autorità di controllo competente in ogni singolo caso, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica, in particolare della natura, gravità e durata dell'infrazione e delle relative conseguenze, nonché delle misure adottate per assicurare la conformità agli obblighi derivanti dal presente regolamento e prevenire o attenuare le conseguenze della violazione. (...) Imporre una sanzione amministrativa pecuniaria o dare un avvertimento non incide sull'applicazione di altri poteri delle autorità di controllo o di altre sanzioni a norma del regolamento”.

Working Party Art. 29

Il 3 ottobre 2017 ha adottato le linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679 destinate a essere utilizzate dalle autorità di controllo «... *per garantire una migliore applicazione e attuazione del regolamento...*»

Articolo 83 GDPR

Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie

Autorizza le autorità di controllo degli Stati membri ad infliggere sanzioni amministrative pecuniarie in relazione a violazioni del regolamento.

Articolo 58 GDPR

Poteri

Vasta gamma di altri poteri correttivi, che vanno dalla emissione di ingiunzioni, avvertimenti e ammonimenti ai titolari del trattamento e ai responsabili del trattamento, all'imposizione di divieti temporanei o anche permanenti all'attività di trattamento.

Articolo 83, paragrafo 4 GDPR

sono passibili di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000.000 EUR o, nel caso di un'impresa, fino al 2% del fatturato totale mondiale annuo dell'esercizio finanziario precedente:

- a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli:
- 8 (Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione),
 - 11 (Trattamento che non richiede l'identificazione)
 - gli articoli da 25 a 39 e 42 e 43 (ad esempio la protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita, ovvero la privacy by design and by default, i titolari e responsabili ed i trattamenti sotto la loro autorità, la sicurezza del trattamento, la valutazione d'impatto, ecc.);
- b) gli obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43;
- c) gli obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 41, paragrafo 4.

Articolo 83, paragrafi 5 e 6 GDPR

Sono passibili di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato totale mondiale annuo dell'esercizio precedente, le seguenti violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 83, paragrafo 5:

- a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9;
- b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22;
- c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49;

Articolo 83, paragrafi 5 e 6 GDPR

d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX (concernente le disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento quali ad esempio trattamento e libertà d'espressione e di informazione, trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro, ecc.);

e) l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 1.

Ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 6, è passibile di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato totale mondiale annuo dell'esercizio precedente, anche l'inosservanza di un'ordinanza dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

Articolo 83, paragrafo 1 GDPR

«Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive.»

Articolo 83, paragrafo 2 GDPR

«Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:.....»

Articolo 83, paragrafo 2, lett. a) GDPR

«la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;»

Articolo 83, paragrafo 2, lett. b) GDPR

«il carattere doloso o colposo della violazione»;

Articolo 83, paragrafo 2, lett. c) e d) GDPR

«c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati», «d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32;»

Articolo 83, paragrafo 2, lett. e) ed i) GDPR

«e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;», «i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti;

Articolo 83, paragrafo 2, lett. f) GDPR

«il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;»

Articolo 83, paragrafo 2, lett. g) GDPR

«le categorie di dati personali interessate dalla violazione;»

Articolo 83, paragrafo 2, lett. h) GDPR

«la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;»

Articolo 83, paragrafo 2, lett. j) GDPR

«l'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell'articolo 40 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi dell'articolo 42; e»

Articolo 83, paragrafo 2, lett. k) GDPR

«eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.»

Il calcolo delle sanzioni

Il GDPR stabilisce un importo massimo e richiede che l'importo delle sanzioni riflettano la natura, la gravità e la durata dell'infrazione, nonché considerazioni di efficacia, dissuasività e proporzionalità (articolo 83 del GDPR), ma il calcolo dell'importo delle sanzioni è a discrezione dell'autorità di vigilanza.

L'EDPB ha istituito la Taskforce Sanzioni, anche al fine di elaborare delle linee guida sul calcolo delle sanzioni, che sia uniforme in tutti gli Stati UE.

Molte grazie per la cortese attenzione